



CITTA DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLA
SALA "PRIMO LEVI", GIA' SALA DEI CENTO**

art. 1

La "Sala dei Cento" è una struttura comunale atta a sede di convegni, conferenze e dibattiti.

art. 2

La "Sala dei Cento" è disponibile, salva la precedenza assoluta per le Iniziative organizzate direttamente dal Comune, per quelle promosse dall' U.S.S.L. n. 32, da enti, associazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali.

art. 3

La richiesta per l'ufficio della Sala deve essere presentata al Sindaco (Assessorato per la Cultura) con un anticipo di almeno quindici giorni, per iscritto, dal responsabile dell'Ente o dall'Associazione richiedente.

La concessione è rilasciata, per iscritto, entro il decimo giorno antecedente l'iniziativa programmata e contiene giorno ed orario di utilizzo.

L' utilizzo della sala, per le singole iniziative, è concesso secondo i seguenti orari:

- mattino 8 - 13
- pomeriggio 14 - 19
- sera 20 - 24
- giorno intero 8 - 24

art. 4

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

- a) utilizzare la sala per gli scopi richiesti;
- b) rispettare e far rispettare il DIVIETO DI FUMARE
- c) consentire l'ingresso ad un massimo di novantanove persone.

art. 5

Le quote dovute dal concessionario per l'utilizzo della Sala dei Cento sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale che determina i costi e fissa le tariffe per i servizi pubblici secondo il seguente schema:

- quota per l'utilizzo mattino e al pomeriggio
- quota per l'utilizzo alla sera
- quota per l'utilizzo o del giorno intero

La quota dovuta costituisce parzialmente rimborso delle spese di gestione (pulizia, riscaldamento, illuminazione, personale di custodia) che restano a totale carico del Comune.

Dovrà essere versata anticipatamente a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

La ricevuta dovrà essere consegnata all'ufficio Istruzione prima dell'utilizzo della sala.

L'ufficio della Sala è concesso a titolo gratuito:

- all'USSL per compiti d'Istituto
- ad Enti o Associazioni per manifestazioni o attività realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

art. 6

Il concessionario risponde dei danni arrecati alle strutture o agli arredi,

Tali eventuali danni sono accertati dal Comune, con stato di consistenza sottoscritto da due agenti del Comune, senza necessità di contraddittorio, e sono addebitati all'ultimo concessionario, se questi non ha contestati all'atto dell'amministrazione in possesso.

La spesa è liquidata con perizia dell'Ufficio tecnico comunale, ed è riscossa nei modi previsti dalla legislazione vigente.

art. 7

L'amministrazione Comunale non risponde di danni procurati al concessionario o a terzi nel corso delle concessioni.

Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 1 8/3/1994 -
- esecutiva a sensi di legge dal 5/5/1994 -
- ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/5/1994 per 15 gg. consecutivi -